



Comune di
Santeramo in Colle

Città Metropolitana di BARI

REGOLAMENTO
CONSULTA COMUNALE
POLITICHE DI GENERE E
PARI OPPORTUNITA'

Sommario

Premessa	4
Art. 1 (Istituzione)	5
Art. 2 (Sede)	5
Art. 3 (Compiti e funzioni)	5
Art. 4 (Composizione)	6
Art.5 (Nomina, durata e decadenza)	7
Art. 6 (Organi)	8
Art. 7 (Compenso)	8
Art. 8 (Insediamento e riunioni della Consulta)	9
Art. 9 (Funzionamento)	9
Art. 10 (Gruppi di studio)	9
Art. 11 (Dimissioni, sostituzione e decadenza)	10
Art. 12 (Informazione)	10
Art. 13 (Modifica del regolamento)	10
Art. 14 (Disposizioni finali)	10

Premessa

Ai sensi degli artt. 27 e ss. dello Statuto Comunale, il Comune di Santeramo in Colle:

- promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza;
- incentiva le forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo;
- promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale.

Il Comune di Santeramo in Colle, pertanto, individua nella Consulta Comunale per le politiche di genere e per le pari opportunità lo strumento per:

- promuovere presso il sistema del Comune di Santeramo in Colle la cultura di genere nonché creare condizioni favorevoli a strutturare e potenziare azioni di sistema efficaci per l'integrazione trasversale dei principi di pari opportunità, così come suggerito da ANCI Puglia e dell'Agenda di Genere, approvata con DGR n. 1466/2021 mediante l'individuazione di bandi regionali, nazionali, comunitari affiancando l'Amministrazione Comunale nella partecipazione agli stessi;
- la promozione di attività indirizzate alla rimozione di ogni tipo di discriminazione fondata sulle differenze di sesso, orientamento sessuale e identità di genere, che impediscano l'eguaglianza sostanziale e la realizzazione delle pari opportunità tra diversi generi;
- dar voce alle competenze presenti nella comunità per ampliare ed arricchire l'informazione sulle politiche di genere e le pari opportunità.

Art. 1 (Istituzione)

1. Ai sensi degli artt. 27 e ss. dello Statuto Comunale, il Comune di Santeramo in Colle, nel governo e nell'amministrazione della comunità locale, garantisce la partecipazione dei cittadini, come singoli e nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità.
2. A tal fine, il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta Comunale per le politiche di genere e le pari opportunità del Comune di Santeramo in Colle (BA) in attuazione dei principi di parità contenuti nella Costituzione Italiana (artt. 3 e 37) e sulla base delle indicazioni impartite con le disposizioni vigenti dell'Unione Europea e dalla vigente legislazione Nazionale in materia;
3. La Consulta comunale per le politiche di genere e le pari opportunità, di seguito denominata Consulta, svolge i compiti e le funzioni di cui al successivo art. 3.

Art. 2 (Sede)

1. La Consulta Comunale ha sede nel Palazzo del Municipio e si riunisce nella sala Consiliare o in altri locali a disposizione del Comune di Santeramo in Colle.

Art. 3 (Compiti e funzioni)

1. La Consulta ha funzioni consultive, propositive e di orientamento rispetto all'attività dell'Amministrazione Comunale e si propone di elaborare soluzioni e provvedimenti atti a rimuovere ogni tipo di discriminazione fondata sulle differenze di sesso, orientamento sessuale e identità di genere, che impediscano l'eguaglianza sostanziale e la realizzazione delle pari opportunità tra diversi generi.
2. In ossequio anche a quanto formulato nel Piano delle politiche sociali della Regione Puglia e della stessa Agenda di genere le finalità della Consulta sono:
 - promuovere la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva del territorio anche con l'eventuale predisposizione di sportelli pari opportunità e politiche di genere;
 - incentivare la presenza femminile nelle Istituzioni comunali;
 - operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
 - svolgere indagini e ricerche sulla condizione femminile e delle persone lgbt+ in ambito comunale in un'ottica di piena trasversalità al fine di determinarne una maggiore rappresentatività nei luoghi decisionali;

- proporre al Consiglio Comunale, alla Giunta ed alle Commissioni Comunali, iniziative ed attività;
- in ottemperanza alle prescrizioni normative regionali, nazionali e comunitarie di cui all'art.1 del presente Regolamento favorire le opportunità di formazione e programmazione professionale;
- sviluppare e promuovere interventi nel mondo della Scuola in collaborazione con le Istituzioni preposte per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenze di genere;
- attivare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità assieme a tutte le Istituzioni del territorio (scuole, consultori, studi medici);
- contribuire alla stesura del Piano triennale della Formazione sulle pari opportunità, tutela e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza;
- individuare e segnalare bandi regionali, nazionali, comunitari inerenti alla propria sfera di competenza ed affiancare l'Amministrazione Comunale nella partecipazione agli stessi.

3. La Consulta per le politiche di genere e le pari opportunità interagisce e collabora con l'Amministrazione Comunale e con le Istituzioni del territorio, nonché con la Regione Puglia, l'Anci Puglia e con gli altri Enti pubblici e del privato sociale.

4. La Consulta esercita le sue funzioni:

- esprimendo pareri e/o predisponendo relazioni su progetti e programmi che coinvolgano le fasce deboli e/o maggiormente esposte a rischi di discriminazione;
- formulando proposte operative intese a sollecitare il Comune all'adozione di atti ed iniziative in materia di politiche di genere e le pari opportunità;
- segnalando all'Assessorato competente le problematiche e le emergenze legate alle violenze di genere;
- proponendo l'istituzione di Gruppi di lavoro (tavoli tematici) sulle questioni di propria competenza.

Art. 4 (Composizione)

1. La Consulta è composta fino ad un massimo di n.9 componenti con diritto di voto di cui:

- un solo rappresentante proposto, in modo unitario, da organismi del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti:

A. Operatività sul territorio comunale, in modo continuativo, da almeno due anni a far data dalla pubblicazione dell'avviso pubblico d'individuazione dei componenti;

B. Che si occupino, da atto istitutivo o statuto, di condizione femminile e di genere;

- due rappresentanti individuati dal Direttore del DSS di competenza;
- quattro designati dai Dirigenti, o loro delegati, delle Istituzioni scolastiche pubbliche e di ogni grado presenti nel Comune;
- un rappresentate designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentate designato dalle associazioni di categoria in ambito commerciale operanti sul territorio comunale;

2. In sede di designazione dei componenti gli organismi di cui al precedente comma procedono alla trasmissione al Comune del curriculum del componente individuato.

3. In sede d'individuazione dei componenti proposti gli organismi del terzo settore e dai sindacati gli stessi dovranno tener conto delle comunità etniche presenti sul territorio comunale.

4. Le Associazioni legalmente costituite che non hanno maturato la prevista anzianità costitutiva, potranno partecipare, a richiesta, ai lavori dell'Assemblea con un proprio rappresentante senza diritto di voto. Potranno essere ammessi (dietro preventiva richiesta) i delegati sul territorio comunale di associazioni o di gruppi di associazioni nazionali o internazionali che, sulla base di un'esperienza comprovata, operino fattivamente nel campo della tutela delle pari opportunità e delle politiche di genere.

5. Fanno parte, senza diritto di voto, della Consulta il Sindaco, l'Assessore alle politiche sociali, tutti i componenti del Consiglio Comunali.

Art.5 (Nomina, durata e decadenza)

1. I componenti della consulta sono nominati con Deliberazione di Giunta comunale sulla base delle proposte espresse dalle associazioni, dai comitati, dagli enti e dalle organizzazioni di cui all'art. 4.

2. il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato istruisce la procedura per la nomina o il rinnovo della Consulta richiedendo, previo avviso pubblico, rivolto alle associazioni ed agli enti di cui all'art. 4, la designazione del proprio rappresentante. Tale designazione deve pervenire al Comune entro 15 giorni dalla richiesta, significando che, in mancanza di designazione, l'associazione o l'ente sarà ritenuto rinunciatario ad essere rappresentato in seno alla Consulta.

3. La Giunta Comunale, nei successivi 15 giorni, procede alla nomina dei componenti della Consulta e suoi sostituti.

4. La Consulta resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale fino a suo rinnovo.
In caso di scioglimento anticipato, il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato avvia le procedure per il rinnovo secondo le modalità di cui al precedente comma 2. In ogni caso la Consulta resta in carica fino all'insediamento della nuova.
5. La nuova Giunta Comunale procede al rinnovo della Consulta entro 60 giorni dalla data di insediamento.
6. In sede di rinnovo, i componenti della Consulta possono essere rinominati.

Art. 6 (Organi)

Sono Organi della Consulta nominati dalla stessa:

1. President*;
2. Vice-president*;
3. Segretari*;
4. I Gruppi di studio.

Il/la President*:

- rappresenta la Consulta all'esterno e rispetto al Consiglio ed alla Giunta con cui si relaziona;
- convoca e presiede la seduta;
- compila l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare;
- coordina i lavori e la discussione e mette a votazione le proposte come elaborate dai vari gruppi di lavoro;
- sottoscrive, assieme al/alla segretari*, che li redige, i verbali delle sedute e provvede all'esposizione delle proposte e dei pareri.

Il/la segretari*:

- redige i verbali delle sedute;
- sottoscrive, assieme al/alla President*, i verbali delle sedute;
- trasmette i processi verbali al Sindaco ed all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 (Compenso)

1. I componenti della Consulta prestano la propria opera gratuitamente e, pertanto, non percepiscono alcun compenso. Non sarà previsto alcun gettone di presenza a qualsiasi titolo.

Art. 8 (Insediamento e riunioni della Consulta)

1. La Consulta si riunisce, per la prima volta, entro 10 giorni dalla sua Istituzione deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Nella sua prima riunione la Consulta, convocata dal Sindaco, procede all'elezione del Presidente con il voto della maggioranza dei componenti. Con le stesse modalità procede alla nomina del Vice Presidente. Nella stessa seduta si procede altresì all'elezione di un segretario.
3. Le riunioni ordinarie della Consulta sono convocate a cura del Presidente della Consulta mediante avviso, con l'indicazione dell'O.d.g., della data, dell'orario e del luogo della riunione. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, a mezzo posta elettronica, almeno 5 gg. prima della data prevista; per le riunioni straordinarie il termine, ove ne ricorra motivatamente la necessità, può essere ridotto fino ad un giorno. Le riunioni possono altresì essere convocate autoconvocata a maggioranza semplice dei componenti.

Art. 9 (Funzionamento)

1. La Consulta si riunisce orientativamente con cadenza trimestrale e straordinariamente su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, del Presidente della Consulta stessa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il quorum costitutivo per ciascuna seduta è raggiunto con la maggioranza semplice dei costituenti la consulta.
3. La Consulta adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei votanti presenti nella seduta regolarmente costituita. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le sedute della Consulta non sono pubbliche, ma ad esse possono essere espressamente invitati 5. soggetti esterni in qualità di relatori che, senza diritto di voto, siano in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo specifico argomento iscritto all'ordine del giorno.
5. Le decisioni della Consulta sono prese con voto palese.

Art. 10 (Gruppi di studio)

1. Il/la President* istituisce i gruppi di studio, affidando ad un/una coordinator* la responsabilità di funzionamento degli stessi e la redazione delle varie proposte.
2. Funzione dei gruppi di studio è quella di approfondire le varie aree tematiche nelle quali si articolano le politiche di genere e quelle sulle pari opportunità.

3. Il/la coordinator* rappresenta ed espone alla consulta, correttamente convocata, le proposte formulate dal gruppo di studio.

Art. 11 (Dimissioni, sostituzione e decadenza)

1. I componenti della Consulta decadono se per tre volte consecutive, senza darne giustificazione scritta al presidente, non partecipano alle riunioni. In ogni caso, i componenti decadono qualora perdano il requisito di appartenenza alla categoria rappresentata. La decadenza viene pronunciata dal/dalla President*.
2. Le dimissioni sono indirizzate al/la President* ed hanno efficacia dall'acquisizione al protocollo del Comune.
3. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei membri, l'organo competente provvede alla sostituzione sulla base delle candidature già acquisite laddove non siano già prestabiliti dei componenti sostitutivi. A tal fine sarà formalizzata preventiva comunicazione ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/1990 che non sospende automaticamente dalle funzioni. L'interessato potrà far valere le proprie ragioni nel termine di 10 gg. dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui queste siano esaurite si procede alla nomina con le modalità di cui agli art. precedenti.

Art. 12 (Informazione)

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire, attraverso gli organi di comunicazione, la massima diffusione ed informazione dei principi, degli obiettivi e degli interventi della Consulta.

Art. 13 (Modifica del regolamento)

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta Comunale per le politiche di genere e per le pari opportunità potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 14 (Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore con deliberazione del Consiglio comunale di approvazione.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed allo Statuto comunale;
2. A far data dall'approvazione del presente regolamento s'intendono abrogate e cessate tutte le previsioni regolamentari in contrasto al presente regolamento.